

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

(90/427/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato;

considerando che per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario regole in merito alla commercializzazione degli equidi negli scambi intracomunitari;

considerando che l'allevamento degli equidi, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola e deve essere pertanto incoraggiato;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti in questo settore dipende in ampia misura dall'utilizzazione di equidi iscritti in libri genealogici tenuti da organizzazioni od associazioni ufficialmente riconosciute;

considerando che esistono disparità per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici; che tali disparità costituiscono un ostacolo per gli scambi intracomunitari; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici;

considerando che occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari degli equidi registrati; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla monta pubblica e all'impiego dello sperma e degli ovuli secondo le particolarità di ogni libro genealogico;

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.

(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

(3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.

considerando che è d'uopo definire, secondo una procedura comunitaria, un modello armonizzato per il certificato zootecnico d'origine e d'identificazione;

considerando che il nome dell'animale è un elemento essenziale per la sua identificazione; che il cambiamento di nome effettuato su richiesta del nuovo proprietario rende molto spesso impossibile ricercare la filiazione dell'animale e seguirne la carriera; che è necessario, in particolare per prevenire pratiche sleali, armonizzare le disposizioni concernenti il nome degli equidi;

considerando che è necessario disporre che le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità;

considerando che è opportuno prendere misure di attuazione in taluni settori di carattere tecnico; che, per la realizzazione delle misure preconizzate, si deve predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

## Disposizioni generali

## Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di equidi.

## Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) equide: un animale domestico della specie equina o asinina o l'animale risultante dall'incrocio delle specie suddette;
- b) equide registrato: un equide iscritto o registrato oppure suscettibile di essere iscritto in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) ed identificato dal documento di identificazione previsto all'articolo 8, punto 1);
- c) libro genealogico: qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico